



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 91

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

LORO SEDI

Resp. Proced.: dott. Marco Poladas

Resp. Istrut.: dott.ssa M. Emanuela Pinto

**Oggetto: iscrizione albo
medici e odontoiatri**

La Federazione, su sollecitazione di alcuni Ordini, ha chiesto un parere al Ministero della Salute per quanto concerne la possibilità per i laureati in Medicina e Chirurgia anche laureati in Odontoiatria e Protesi dentaria, di iscriversi ad entrambi gli Albi tenuti dall'unico Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Il Ministero della Salute, con nota del 16 maggio 2019 che si allega alla presente, ha risposto menzionando un apposito parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero stesso che esclude tale possibilità.

Tutto ciò premesso, considerando la delicatezza della questione e le possibili ricadute, anche di potenziale contenzioso, che potrebbero verificarsi qualora gli Ordini dovessero procedere a chiedere ai sanitari interessati la rinuncia all'iscrizione all'Albo dei Medici o all'Albo degli Odontoiatri, la FNOMCeO chiederà un apposito parere al Consiglio di Stato in sede consultiva che consenta di risolvere, ove possibile, la questione.

Si fa presente, altresì, che da contatti informali intercorsi con il Ministero della Salute, potrebbe concretizzarsi anche la possibilità di una modifica di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, della Legge 24 luglio 1985, n. 409 e ss.mm., che consenta di garantire il diritto dei laureati in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria di mantenere l'iscrizione ad entrambi gli albi.

Nel frattempo, si chiede agli Ordini in indirizzo, di verificare la rilevanza numerica dei professionisti iscritti al doppio Albo e di comunicare il dato alla scrivente Federazione, al fine di monitorare, anche a livello numerico, l'entità della questione.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dr. Filippo Anelli

Allegato n. 1



FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE
UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Ufficio 5
Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma



Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri
segreteria@pec.fnomceo.it
protocollo@pec.fnomceo.it

DGPROF/5/

OGGETTO: Iscrizione Albo Medici e Albo Odontoiatri.

Si fa riferimento alla nota di codesta Federazione, di pari oggetto, assunta con prot. DGPROF n. 56454 del 22 novembre 2018, che ad ogni buon fine si allega in copia, con la quale si chiede il parere di questa Direzione generale in merito alla "possibilità per i laureati in medicina e chirurgia anche laureati in odontoiatria e protesi dentaria di iscriversi ad entrambi gli albi tenuti dall'unico Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri".

Poiché la questione sottoposta è particolarmente delicata, anche in considerazione della rilevanza che essa ha a livello nazionale coinvolgendo tutti gli Ordini dei Medici e Odontoiatri, si è ritenuto utile acquisire il parere dell' Ufficio Legislativo con nota del 18 febbraio 2019, il quale, con nota del 1° aprile 2019 inviata a questa Direzione generale e per conoscenza anche all'Ufficio di Gabinetto ha condiviso l'assetto normativo e giurisprudenziale delineato dalla scrivente, specificando di poter corrispondere, a codesta Federazione, in tal senso.

Pertanto, atteso quanto sopra, in via preliminare si osserva che con le Direttive CEE del 25 luglio 1978, nn. 686 e 687, è stato stabilito che potevano esercitare l'odontoiatria i medici chirurghi che avevano iniziato la loro formazione entro diciotto mesi dalla notifica all'Italia delle direttive stesse ovvero entro il 28 gennaio 1980.

Con la legge 24 luglio 1985, n. 409 "Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di stati membri delle Comunità europee", in recepimento delle predette direttive CEE, è stato istituito l'Albo odontoiatri a cui si potevano iscrivere: i laureati in odontoiatria e protesi dentaria (articolo 4, comma uno); i medici immatricolati entro il 28 gennaio 1980 (articolo 20, comma uno, lett. a); i medici specializzati in odontoiatria, a mezzo di annotazione nell'Albo Medici (articolo 5).

Con legge 31 ottobre 1988, n. 471, il termine del 28 gennaio 1980 è stato esteso, in una prima fase, anche ai medici immatricolati dal 1980/81 al 1984/85, purchè tale facoltà venisse esercitata entro il 31 dicembre 1991.

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 9 marzo 1989 n. 100, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "degli artt. 4, 5 e 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409 nella parte in cui non prevedevano che i soggetti indicati nell'art. 20, comma uno, ottenuta l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri, possano contemporaneamente mantenere l'iscrizione all'Albo dei medici chirurghi, così come previsto per i soggetti indicati nell'art. 5, e nella parte in cui prevedevano che

i medesimi dovessero "optare" nel termine di cinque anni per l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri, anziché chiedere senza limite di tempo tale iscrizione".

Con sentenza della Corte di Giustizia CEE del 1° giugno 1995, causa C-40/93, l'Italia è stata condannata per violazione delle direttive CEE n. 78/686 e n.78/687 per aver prorogato, con la legge n. 471 del 1988, il termine stabilito dalle direttive, estendendo l'iscrizione all'albo odontoiatri, come già detto, in una prima fase, anche ai medici immatricolati dal 1980/81 al 1984/85 creando "una categoria di dentisti che non corrisponde ad alcuna delle categorie previste" dalle direttive stesse.

In esecuzione della predetta sentenza ed a seguito di negoziati in sede comunitaria, il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, ha abrogato la legge n. 471 del 1988 ed ha stabilito che i medici immatricolati dal 1980/81 al 1984/85 si potessero iscrivere all'Albo odontoiatri solo previo superamento di prova attitudinale (se già iscritti, conservavano l'iscrizione in via transitoria solo se avevano fatto domanda per sostenere la prova attitudinale).

Successivamente è intervenuta la direttiva 2001/19/CE, recepita con decreto legislativo n. 277 del 2003, a seguito del quale è stato modificato l'articolo 19 e l'articolo 20 della legge n. 409 del 1985.

L'articolo 19 ha previsto ai fini dell'esercizio dell'attività di odontoiatra in altri Stati membri dell'Unione europea il rilascio da parte del Ministero della Sanità, previ opportuni accertamenti, di un attestato di conformità.

L'articolo 20 è stato sostituito come segue:

" 1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2, si iscrivono all'albo degli odontoiatri, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 4, terzo comma:

a) i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina anteriormente al 28 gennaio 1980;

b) i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984 e che hanno superato la prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, o sono in possesso dei diplomi di specializzazione indicati all'articolo 19, comma 3.

2. All'albo degli odontoiatri è aggiunto l'elenco degli odontoiatri abilitati a continuare, in via transitoria, l'esercizio della professione, ai sensi della legge 5 giugno 1930, n. 943".

Con sentenza del 29 novembre 2001 (causa C-202/99) la Corte Europea di Giustizia ha nuovamente condannato l'Italia per violazione della direttiva CEE del 25 luglio 1978, n. 687, in quanto l'Italia ha mantenuto un secondo sistema di formazione per l'accesso alla professione di dentista, non conforme alla summenzionata direttiva concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista. Difatti era stata mantenuta la possibilità di una doppia iscrizione all'albo dei medici e all'albo degli odontoiatri per i medici che esercitano l'attività di odontoiatra, venendo altresì meno agli obblighi che le incombono in forza della suddetta direttiva medesima. E' stato rilevato che con gli artt. 1, 4, comma 2 e 5, della legge n. 409 del 1985 nel prevedere che i medici specializzati in campo odontoiatrico potessero esercitare l'odontoiatria – mediante iscrizione all'Albo dei medici-chirurghi e apposita annotazione – aveva di fatto istituito un secondo percorso di accesso alla professione di odontoiatra.

Pertanto con la legge 3 febbraio 2003, n. 14 ("Legge comunitaria 2002") sono state abrogate le predette disposizioni.

Successivamente l'articolo 37 della direttiva 2005/36/CE, nel riprendere le precedenti norme, ha, altresì, stabilito che possono accedere alla professione di odontoiatra anche i medici che abbiano iniziato la formazione universitaria dopo il 31 dicembre 1984 e iniziato la formazione specialistica entro il 31 dicembre 1994.

Conseguentemente, l'art. 13 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 ("Legge comunitaria 2006"), ha aggiunto la lettera *b-bis* al comma uno dell'art. 20 della legge n. 409 del 1985.

Pertanto tenuto conto della normativa summenzionata e dei ripetuti interventi giurisprudenziali, possono iscriversi all'Albo degli odontoiatri ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 20 della legge n. 409 del 1985 s.m.i.:


- i laureati in odontoiatria e protesi dentaria;

- i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina entro il 28 gennaio 1980;
- i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 e entro il 31 dicembre 1984, purché abbiano superato la specifica prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, o sono in possesso dei diplomi di specializzazione indicati all'articolo 19, comma 3;
- i laureati in medicina e chirurgia che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico purché detto corso di specializzazione abbia avuto inizio entro il 31 dicembre 1994.

Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto del menzionato parere dell'Ufficio Legislativo, appare di tutta evidenza che l'attuale sistema normativo e il citato orientamento giurisprudenziale non lasciano alcun margine di interpretazione in ordine all'impossibilità della doppia iscrizione all'Albo dei medici e all'albo degli Odontoiatri e protesi dentaria, all'infuori delle sopra citate deroghe.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rossana Ugenti)



Referente:

Dott.ssa Laura Ticconi

Tel. 06.59942853

